

Vademecum Decreto “Rilancio”

(D.L. n. 34/2020, coordinato con Decreto “Cura Italia”, D.L. n. 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020 e con Decreto “Liquidità”, D.L. 23/2020)

Misure Lavoro e Welfare

(Aggiornamento al 28 maggio 2020)

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

<u>Assegno ordinario</u>	Pag. 4
<u>Cigd</u>	Pag. 5
<u>Assegno di solidarietà</u>	Pag. 6
<u>Ammortizzatori sociali e contratti a termine</u>	Pag. 6

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

<u>Congedo e astensione dal lavoro per chiusura dei servizi educativi</u>	Pag. 7
<u>Estensione permessi ex lege 104</u>	Pag. 7
<u>Sorveglianza attiva dei lavoratori</u>	Pag. 8
<u>Divieto e revoca licenziamenti per g.m.o.</u>	Pag. 9
<u>Lavoro agile</u>	Pag. 10
<u>Proroga e rinnovo contratti a tempo determinato</u>	Pag. 11
<u>NASPI e DIS-COLL</u>	Pag. 11

MISURE IN MATERIA DI WELFARE

INDENNITA'

<u>Indennità professionisti e lavoratori rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</u>	Pag. 12
<u>Indennità iscritti alle gestioni speciali dell'Ago</u>	Pag. 13
<u>Indennità lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali</u>	Pag. 14
<u>Indennità lavoratori dello spettacolo</u>	Pag. 15

<u>Indennità specifiche categorie lavoratori autonomi e dipendenti</u>	Pag. 16
<u>Indennità lavoratori domestici</u>	Pag. 17
<u>Fondo per il reddito di ultima istanza</u>	Pag. 18
<u>Indennità lavoratori autonomi comuni all.to 1 al D.P.C.M 1° marzo 2020</u>	Pag. 18
<u>Indennità collaboratori sportivi</u>	Pag. 19
<u>Contributo a fondo perduto</u>	Pag. 20
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI	
<u>Sospensione adempimenti e versamenti - soggetti maggiormente colpiti dalle misure restrittive</u>	Pag. 21
<u>Sospensione adempimenti e versamenti - settore sport</u>	Pag. 22
<u>Sospensione versamenti - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - sospensione marzo</u>	Pag. 22
<u>Sospensione versamenti - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - sospensione aprile e maggio</u>	Pag. 23
<u>Sospensione versamenti - lavoro domestico</u>	Pag. 23
<u>Sospensione adempimenti e versamenti - settore florovivaistico</u>	Pag. 24
<u>Proroga versamenti - soggetti diversi</u>	Pag. 24
<u>Principali chiarimenti Inps e Inail</u>	Pag. 25

COMUNICAZIONI E NOTE INFORMATIVE PUBBLICATE

<u>Comunicazioni a firma del Segretario Generale</u>	Pag. 26
<u>Note a firma del Direttore Centrale</u>	Pag. 26
<u>Note a firma del Settore Lavoro e Relazioni Sindacali</u>	Pag. 27
<u>Note a firma del Settore Welfare Pubblico e Privato</u>	Pag. 29

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ^{1/2}	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE						
ASSEGNO ORDINARIO^{3/4}	Sospensione /riduzione oraria	Imprese del Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti, nonché datori di lavoro imprenditori che occupino mediamente più di 5 dipendenti.	<p>Il D.L. "Rilancio" ha reintrodotto la procedura del sindacale, cioè la comunicazione preventiva ed esame congiunto entro i 3 giorni successivi. Il periodo non si calcola ai fini del computo di durata massima prevista (periodo neutro). Decorrenza dal 23 febbraio 2020.</p> <p>Le disposizioni si applicano al personale in forza al 25 marzo 2020.</p> <p>Non vige il limite sulla prestazione che secondo normativa non deve essere superiore a 10 volte i contributi versati (tetto aziendale). Possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS, previa richiesta da parte del datore di lavoro.</p> <p>L'istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione oraria (non più entro la fine del quarto mese). Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.</p>	<p>9 + 5 settimane entro il 31 agosto + 4 settimane tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, per il territorio nazionale.</p> <p>Per il settore turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche le ulteriori 4 settimane anche prima di settembre.</p> <p>***</p> <p>+ 3 mesi per datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati dall'All. 1 del DPCM 1° marzo 2020 (ex "zona rossa") nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.</p>	<p>COVID 19 Nazionale ***</p> <p>Emergenza COVID 19</p>	<p>Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.</p> <p>L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile massimo (Circ. INPS n. 20/2020):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Retribuzione</th> <th>Massimale lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ € 2.159,48</td> <td>€ 998,18</td> </tr> <tr> <td>> € 2.159,48</td> <td>€ 1.199,72</td> </tr> </tbody> </table>	Retribuzione	Massimale lordo	≤ € 2.159,48	€ 998,18	> € 2.159,48	€ 1.199,72
Retribuzione	Massimale lordo											
≤ € 2.159,48	€ 998,18											
> € 2.159,48	€ 1.199,72											

¹ Qualora i lavoratori abbiano ferie o permessi residui al 31/12/2019 il datore di lavoro può disporre disporre la fruizione in attesa del perfezionamento degli ammortizzatori ma non è obbligato a farle smaltire prima dell'avvio dello strumento di integrazione salariale, non considerandosi pertanto residui pregressi ostativi all'accesso delle misure.

² Il 30 marzo 2020 è stata sottoscritta una Convezione tra Ministero del Lavoro, ABI e Parti Sociali per l'anticipazione in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 cd. Cura Italia.

³ Per la messa a punto delle domande predisporre uno schema indicante per ogni lavoratore i giorni e gli orari di astensione dal lavoro.

⁴ La disciplina di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020 si applica anche alle aziende in regime CIGO ex art. 10 del D.lgs. n. 148/2015. Resta in ogni caso possibile, per le imprese in regime CIGS, attivare la CIGS per le causali come da D.M. n. 94033/2016 (es. crisi d'impresa) previo svolgimento delle consuete procedure sindacali ma con semplificazioni operative nei termini.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE
CIGD	Sospensione/ riduzione oraria	<p>Datori di lavoro: da 1 a 5 dipendenti senza stipula accordo sindacale. L'accordo sindacale non è necessario anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza;</p> <p>da 5 dipendenti in poi con accordo sindacale.⁵</p> <p>Alle imprese plurilocalizzate con unità produttive/operative dislocate in 5 o + Regioni/Prov. Autonome il trattamento di CIGD viene riconosciuto dal Ministero del Lavoro e non dalla singola Regione.</p>	<p>Pagamento diretto da parte dell'INPS (per le plurilocalizzate il datore di lavoro può anticipare il trattamento). Decorrenza dal 23 febbraio 2020. Procedure sindacale telematica. Le disposizioni si applicano al personale in forza al 25 marzo 2020. I trattamenti sono concessi con decreto delle singole Regione o della Province autonome. I trattamenti di integrazione salariale in deroga successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'INPS, previa domanda del datore di lavoro da inoltrare telematicamente all'Istituto. E' prevista una semplificazione procedurale per i datori di lavoro plurilocalizzati cioè che hanno unità produttive/operative site in 5 o più Regioni o Prov. Autonome: è sufficiente sottoscrivere un solo accordo sindacale, la cui successiva istanza deve essere presentata direttamente al Ministero del Lavoro, e non alle singole Regioni interessate, per ratifica e decretazione. La presentazione delle istanze delle imprese plurilocalizzate avviene attraverso il canale Cigs online⁶. Le domande presentate alla Regione e quelle presentate al Ministero del Lavoro sono esenti dall'imposta di bollo.</p>	<p>9 settimane + 5 settimane entro il 31 agosto + 4 settimane tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, per il territorio nazionale. Per il settore turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche le ulteriori 4 settimane anche prima di settembre.</p> <p>***</p> <p>+ 3 mesi per datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati dall'All. 1 del DPCM 1° marzo 2020 (ex "zona rossa") nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.</p> <p>***</p> <p>+ 1 mese per i datori di lavoro con unità produttive site nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (ex "zona gialla"), nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.</p>	Emergenza COVID 19	IDEM

⁵ La CIGD, peraltro, può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO. In tal senso infatti, essendo riservata l'applicazione della CIGD alle imprese alle quali non sono applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la stessa norma si riferisce alle specifiche tutele concesse con "causale COVID" e, cioè, alle imprese che non possono attivare la CIGO o l'assegno ordinario (per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente **più di 50 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente **più di 50 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente **più di 15 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti).

⁶ L'istanza, unitamente alla documentazione, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID – 19 Deroga". La modalità telematica CIGS online prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" e/o "invio digitale", nel caso di "invio cartaceo" deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE
ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ⁷	Riduzione oraria	Datori di lavoro da 5 a 15 dipendenti.	Datori di lavoro che hanno in corso Assegno di Solidarietà possono sospendere lo stesso e far ricorso all'Assegno Ordinario.	Nel passaggio da assegno di solidarietà ad assegno ordinario segue le durate previste per l'assegno ordinario.	Emergenza COVID 19	IDEM
AMMORTIZZATORI SOCIALI E CONTRATTI A TERMINE	Deroga al divieto di utilizzo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. da 19 a 22 del D.L. Cura Italia.	Proroga o rinnovo contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato.	1) Possibilità di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato; 2) Possibilità di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione; 3) Deroga agli intervalli temporali in caso di rinnovo di contratto a tempo determinato (c.d. stop&go).	Durata del ricorso agli ammortizzatori sociali.	-	Il Decreto "Rilancio" ha eliminato, altresì, il vincolo di apposizione della causale fino al 30 agosto 2020 (vd. box di seguito), per i contratti in essere al 23 febbraio u.s.

⁷ Tale norma è speculare all'art. 20 del D.L. n. 18/2020 che riconosce la possibilità di presentare domanda CIGO alle aziende ivi rientranti ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 e che hanno in corso trattamenti di CIGS.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
CONGEDO E ASTENSIONE DAL LAVORO PER CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI	Congedo indennizzato	Lavoratori dipendenti	Congedo di 15 giorni complessivi, 30 per i lavoratori dipendenti, in presenza di figli di età sino ai 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). Viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito.	Congedo = 15 giorni, continuativi o frazionati, 30 giorni per i lavoratori dipendenti, fruibili dal 5 marzo al 31 luglio 2020.	La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
	Astensione dal lavoro non indennizzata	Lavoratori iscritti alla Gestione separata	Astensione dal lavoro non indennizzata in presenza di figli minori di 16 anni per il periodo di sospensione dei servizi educativi in aggiunta ai congedi indennizzati.	Astensione non indennizzata = periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici.	I genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l'ordinario congedo parentale, possono fruire del congedo COVID.
	Bonus baby-sitting	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 1.200. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS. Il bonus può essere utilizzato per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.		Il bonus <i>baby-sitting</i> è incompatibile con il bonus asilo nido.
ESTENSIONE PERMESSI EX LEGE 104	Permesso mensile retribuito per assistenza disabili	Lavoratori dipendenti	Incremento di 12 gg. complessive dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, Legge n. 104/1992. (3 gg Maggio+3 gg Giugno+12 gg)	Maggio e Giugno 2020	I 12 gg possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 gg ordinariamente prevista. In caso di part-time le 12 gg sono riproporzionate.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
<p>SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI</p>	<p>Tutela del periodo di quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.</p>	<p>Lavoratori dipendenti del settore privato</p>	<p>La quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparate alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del comporto.</p> <p>Per i lavori con disabilità grave o immunodepressi o sottoposti a terapie oncologiche, il periodo di assenza prescritto dall'autorità sanitaria è equiparato al ricovero ospedaliero fino al 31 luglio 2020.</p> <p>Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi alle tutele sanitarie adottate sono a carico dello Stato.</p> <p>L'adozione di tali misure è supportata da certificazione medica.</p>		<p>L'assenza dal lavoro deve essere supportata da certificazione medica comprovate l'adozione delle misure di sorveglianza sanitaria.</p>

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
DIVIETO E REVOCA LICENZIAMENTI PER G.M.O.	Divieto di effettuare licenziamenti individuali per g.m.o. e sospensione procedure per licenziamenti individuali per g.m.o. in corso.	Lavoratori dipendenti	E' precluso per 5 mesi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.	Dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020	Il divieto di licenziamento non si applica nelle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d'appalto.
	Divieto di avvio delle procedure collettive di licenziamento per g.m.o. e sospensione di quelle pendenti.	Datori di lavoro indipendentemente dal numero dell'organico occupato	I datori di lavoro, per 5 mesi, non possono procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dalla dimensione dell'organico occupato. Inoltre, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure di licenziamento per g.m.o in corso ex art. 7, L. n. 604/1966.		
	Revoca licenziamenti per g.m.o.		I datori di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 hanno effettuato licenziamenti per g.m.o., possono revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente facciano richiesta del trattamento di cassa integrazione a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.		

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
LAVORO AGILE	Priorità per lo svolgimento di <i>Smart-Working</i>	Lavoratori dipendenti	<p>I lavoratori disabili o che abbiano familiari con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Ai lavoratori affetti da gravi patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze.</p> <p>Il diritto di precedenza è riconosciuto anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.</p>	Fino alla cessazione dello stato di emergenza	Nella fase di emergenza sanitaria non è necessaria la sottoscrizione dell'accordo individuale. A tal proposito il MLPS ha implementato una procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di <i>smart working</i> .
	Diritto allo svolgimento di <i>Smart-Working</i>		I lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni hanno diritto di svolgere l'attività in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.	Applicazione dello <i>Smart-Working</i> senza accordo individuale fino al 31 dicembre 2020	Gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza possono essere assolti in via telematica anche mediante la documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.
	Applicazione dello <i>Smart-Working</i>		Il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.		

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
PROROGA E RINNOVO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	Deroga alle causali per la proroga e rinnovo di contratti a tempo determinato	Lavoratori dipendenti con contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020	E' possibile rinnovare o prorogare, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	Fino al 30 agosto 2020	<p>La deroga non riguarda le nuove assunzioni a termine, ma solo le proroghe e i rinnovi di contratti in essere al 23 febbraio 2020.</p> <p>Il Ministero del Lavoro, in una <i>brochure</i> ricognitiva pubblicata sul sito istituzionale, ha chiarito che la durata dei rapporti di lavoro a termine "acausali" prorogati o rinnovati non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.</p>
NASPI E DIS-COLL	Proroga dei trattamenti di disoccupazione	Lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi	Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate di ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.	2 mesi	Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità di cui al Decreto "Cura Italia" e di cui al Decreto "Rilancio".

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA⁸	Sostegno al reddito	<u>Liberi professionisti e co.co.co</u> Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020 Aprile 2020	Non concorre alla formazione del reddito. <u>Indennità marzo</u> (art. 27 D.L. 18/2020) È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo. È compatibile con l'assegno ordinario di invalidità. Impossibilità di richiedere tale indennità dopo il 3 giugno 2020.
		Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. <u>Liberi professionisti</u> Condizione: riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dello stesso bimestre dell'anno 2019. <u>Co.co.co</u> Condizione: cessazione del rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020.	Riconoscimento di un'indennità pari a 1.000 euro	Maggio 2020	<u>Indennità aprile e maggio</u> (art. 84 D.L. 34/2020) È incumulabile con le indennità disciplinate dal Decreto Rilancio per i soggetti sopra elencati nonché per specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa a causa del Covid-19 (art. 84), per i lavoratori domestici (art. 85), per i lavoratori dipendenti e professionisti di cui all'art. 78 e per i lavoratori del settore dello sport (art. 98). È incumulabile con indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020. È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. È parzialmente cumulabile con il reddito di cittadinanza. È incompatibile con il contributo a fondo perduto (art. 25).

⁸ Indennità marzo_ Con Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020, è stato chiarito che: tra i destinatari di tale indennità sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi; i beneficiari non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto; i collaboratori coordinati e continuativi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. È stato, inoltre, specificato che per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né l'accredito di contribuzione figurativa. Le domande possono essere presentate solo con modalità telematiche sul portale Inps, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato, o attraverso il contact center integrato.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO ⁹	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITÀ ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO Artigiani e commercianti	Sostegno al reddito	<p>Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p>Con Circolare n. 49 del 30.3.2020, l'Inps ha chiarito che tra i beneficiari dell'indennità sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti; - i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco. 	Riconoscimento di un'indennità mensile pari a 600 euro	Marzo 2020 Aprile 2020	<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p><u>Indennità marzo</u> (art. 28 D.L. 18/2020) È incompatibile con il reddito di cittadinanza.</p> <p>È incumulabile con le indennità previste dal Decreto Cura Italia per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), ai lavoratori del settore agricolo (art. 30) e ai lavoratori dello spettacolo (art. 38).</p> <p>È compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.</p> <p>Impossibilità di richiedere tale indennità dopo il 3 giugno 2020.</p> <p><u>Indennità aprile</u> (art. 84 D.L. 34/2020) È incumulabile con le indennità disciplinate dal Decreto Rilancio per i soggetti sopra elencati nonché per specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa a causa del Covid-19 (art. 84), per i lavoratori domestici (art. 85), per i lavoratori dipendenti e professionisti di cui all'art. 78 e per i lavoratori del settore dello sport (art. 98).</p> <p>È incumulabile con indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020.</p> <p>È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.</p> <p>È parzialmente cumulabile con il reddito di cittadinanza.</p> <p>Per il mese di maggio 2020, al ricorrere di determinate condizioni, gli iscritti all'Ago possono accedere al contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio.</p>

⁹ Con Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020, è stato specificato che per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare ne' l'accredito di contribuzione figurativa. Le domande possono essere presentate solo con modalità telematiche sul portale Inps, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato, o attraverso il contact center integrato.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITA' LAVORATORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI ¹⁰	Sostegno al reddito	<u>Lavoratori stagionali</u> Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali: <ul style="list-style-type: none"> - che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; - non titolari di pensione diretta; - non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020. 	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020	Non concorre alla formazione del reddito. <u>Indennità marzo</u> (art. 29 D.L. 18/2020) È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago (art. 28), per i lavoratori del settore agricolo (art. 30) e per lavoratori dello spettacolo (art. 38). È compatibile con l'assegno ordinario di invalidità. Impossibilità di richiedere tale indennità dopo il 3 giugno 2020.
		<u>Lavoratori stagionali e in somministrazione</u> <i>Indennità aprile 2020</i> Lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei requisiti previsti per il mese di marzo 2020; Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che: <ul style="list-style-type: none"> - abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; - non titolari di pensione, al 19 maggio 2020; - non titolari di rapporto di lavoro dipendente, al 19 maggio 2020; - non titolari di NASPI, al 19 maggio 2020. <i>Indennità maggio 2020</i> Requisiti previsti per il mese di aprile per i lavoratori in somministrazione.	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Aprile 2020	<u>Indennità apr/mag</u> (art. 84 D.L. 34/2020) È incumulabile con le indennità disciplinate dal Decreto Rilancio per i soggetti sopra elencati nonché per specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa a causa del Covid-19 (art. 84), per i lavoratori domestici (art. 85), per i lavoratori dipendenti e professionisti di cui all'art. 78 e per i lavoratori del settore dello sport (art. 98). È incumulabile con indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020. È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. È parzialmente cumulabile con il reddito di cittadinanza.
			Riconoscimento di un'indennità pari a 1.000 euro	Maggio 2020	

¹⁰ In relazione all'indennità del mese di marzo, con Circolare n. 49 del 30.3.2020, l'Inps ha chiarito che l'accesso al bonus è escluso in caso di titolarità di pensione diretta. Nella medesima circolare, sono contenuti i Codici Statistici Contributivi riconducibili al settore del turismo e degli stabilimenti termali.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ¹¹	Sostegno al reddito	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; - non titolari di pensione; - non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020	Non concorre alla formazione del reddito. <u>Indennità marzo 2020</u> (art. 38 D.L. 18/2020) È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità previste per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago (art. 28), per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) e per i lavoratori del settore agricolo (art. 30). È compatibile con l'assegno ordinario di invalidità. Impossibilità di richiedere tale indennità dopo il 3 giugno 2020.
	Sostegno al reddito	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; <i>oppure</i> - con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro; - non titolari di pensione; - non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 19 maggio 2020.	Riconoscimento di un'indennità mensile pari a 600 euro	Aprile 2020 Maggio 2020	<u>Indennità apr/mag</u> (art. 84 D.L. 34/2020) È incumulabile con le indennità disciplinate dal Decreto Rilancio per i soggetti sopra elencati nonché per specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno sospeso, ridotto o cessato il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa a causa del Covid-19 (art. 84), per i lavoratori domestici (art. 85), per i lavoratori dipendenti e professionisti di cui all'art. 78 e per i lavoratori del settore dello sport (art. 98). È incumulabile con indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020. È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. È parzialmente cumulabile con il reddito di cittadinanza. È incompatibile con il contributo a fondo perduto (art. 25).

¹¹ In relazione all'indennità del mese di marzo 2020, con circolare n. 49 del 30.3.2020, l'Inps ha specificato che per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né la contribuzione figurativa. Le domande possono essere presentate telematicamente sul portale Inps, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato, o attraverso il contact center integrato.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITA' SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI	Sostegno al reddito	<p>Lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;</p> <p>Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno 30 giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;</p> <p>Lavoratori autonomi, privi di P. IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante da tali attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Condizioni per tutti i destinatari: cessazione, riduzione o sospensione attività o rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, e - alla presentazione della domanda - non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, e non essere titolari di pensione.</p>	Riconoscimento di una indennità mensile pari a 600 euro .	Marzo 2020 Aprile 2020 Maggio 2020	<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p><u>Indennità marzo</u> (art. 44 D.L. 18/2020 e D. Interm. 30 aprile 2020) È incompatibile con il reddito di cittadinanza, con i trattamenti di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto Cura Italia, con le indennità di cui al D. Interm. 28 marzo 2020 e con le indennità previste nel D.L. 18/2020 per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago (art. 28), per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), per i lavoratori del settore agricolo (art. 30) e per i lavoratori dello spettacolo (art. 38).</p> <p><u>Indennità aprile</u> (art. 84 D.L. 34/2020) È incumulabile con le indennità disciplinate dal Decreto Rilancio previste nell'art. art. 84, per i lavoratori domestici (art. 85), per i lavoratori dipendenti e professionisti di cui all'art. 78 e per i lavoratori del settore dello sport (art. 98). È incumulabile con indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020. È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. È parzialmente cumulabile con il reddito di cittadinanza.</p>

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITA' LAVORATORI DOMESTICI	Sostegno al reddito	<p>Lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, in essere alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Condizioni: non essere conviventi con il datore di lavoro, non essere titolari di pensione (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) e non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.</p>	Riconoscimento di una indennità mensile pari a 500 euro .	Aprile 2020 Maggio 2020	<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p><u>Indennità aprile -maggio</u> (art. 85 D.L. 34/2020) È incumulabile con le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia, in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (art. 30), dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38), ovvero con una delle indennità ex art. 44 del D.L. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) o con le indennità di cui all'art. 84 del Decreto Rilancio.</p> <p>Non spetta ai soggetti di cui all'art. 103 del D.L. 34/2020, riguardante l'emersione di rapporti di lavoro.</p> <p>È incompatibile con il godimento del reddito di emergenza.</p> <p>È incumulabile con indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020.</p> <p>È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.</p> <p>È parzialmente cumulabile con il reddito di cittadinanza.</p>

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA	Sostegno al reddito	Lavoratori dipendenti	Per i lavoratori dipendenti e autonomi, riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro relativa al mese di marzo .	Marzo 2020	<u>Indennità marzo</u> (art. 44 D.L. 18/2020, D. Interm. 28 marzo 2020) È compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
		Lavoratori autonomi Condizioni: cessazione, riduzione o sospensione attività o rapporto di lavoro, in conseguenza della crisi epidemiologica. Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non essere titolari di pensione, alla data di presentazione della domanda. Per i professionisti, non è più necessaria l'iscrizione, in via esclusiva, alle Casse professionali.	Per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali, riconoscimento di una indennità pari a 600 euro relativamente al mese di aprile e maggio	Aprile 2020 Maggio 2020	<u>Indennità apr - mag</u> (art. 78 D.L. 34/2020) È incompatibile con le indennità previste dal Decreto Rilancio per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratori agricoli, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 84), per i lavoratori domestici (art.85) e per i lavoratori sportivi (art.98). È incompatibile con l'indennità ex art. 44 del D.L. n. 18/2020. È cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI COMUNI ALL.TO 1 AL D.P.C.M 1° MARZO 2020	Sostegno al reddito (misura introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia	Soggetti che svolgono attività lavorativa al 23 febbraio 2020, che sono residenti o domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020. In particolare, i destinatari di tale indennità sono i seguenti soggetti iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata: - i collaboratori coordinati e continuativi; - i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; - i lavoratori autonomi o professionisti (compresi i titolari di attività di impresa).	Riconoscimento di un'indennità mensile <u>aggiuntiva</u> , di ammontare pari a 500 euro , parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.	Per un massimo di tre mesi .	Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI	Sostegno al reddito	Soggetti con rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020.	Riconoscimento di una indennità pari a 600 euro .	Marzo 2020	Non concorre alla formazione del reddito. <u>Indennità marzo</u> (art. 96 D.L. n. 18/2020)
		Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)	Riconoscimento di una indennità mensile pari a 600 euro .	Aprile 2020 Maggio 2020	<u>Indennità aprile-maggio</u> (art. 98 D.L. 34/2020) Non è necessario presentare ulteriore domanda, nel caso in cui si sia già fruito dell'indennità di marzo.
		Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Società e associazioni sportive dilettantistiche, Condizione: essere già attivi alla data del 23 febbraio 2020.			È incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (art. 21) e della cassa integrazione in deroga (art. 22). È incompatibile con le indennità previste dal Decreto Cura Italia - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (art. 30), dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38) e con una delle indennità ex art. 44 del D.L. n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	Sostegno al reddito	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita IVA - titolari di reddito agrario e titolari di ricavi da attività commerciale o di impresa, arte o professione - (testo unico delle imposte sui redditi).</p> <p>Condizioni: ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e un ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quelli di aprile 2019.</p> <p>Tali condizioni non sono richieste per soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 e per coloro, che a partire dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.</p>	<p>Riconoscimento di un contributo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% della perdita, in caso di ricavi/compensi non superiori a 400 mila euro; - 15% della perdita, in caso di ricavi/compensi superiori a 400 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione di euro; - 10% della perdita, in caso di ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. <p>Tali percentuali vengono applicate sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.</p> <p>Importo minimo del contributo: non potrà inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>	-	<p>Art. 25 D.L. 34/2020</p> <p>Esclusioni: soggetti con cessazione dell'attività alla data di presentazione dell'istanza prevista per l'accesso al contributo, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione;</p> <p>soggetti che possono fruire delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);</p> <p>lavoratori dipendenti e dei professionisti iscritti alle Casse professionali.</p>

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SOGGETTI PIU' COLPITI DA MISURE RESTRITTIVE	<p>Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;</p> <p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;</p> <p>Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>Soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;</p> <p>Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (categoria inserita in sede di conversione del DL. 18/2020);</p> <p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.117/2017.</p>	<p>Dal 2 marzo al 30 aprile 2020, sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.</p>	<p>Art. 61 D.L. 18/2020 - Art. 127 D.L. 34/2020</p> <p>Entro il 16 settembre 2020, versamento in un'unica soluzione o della prima di quattro rate di pari importo.</p> <p>Il Decreto Rilancio ha prorogato, da maggio a settembre, il termine di ripresa dei versamenti e ha ridotto, da 5 a 4, il numero massimo di rate ammesse per il pagamento dei contributi sospesi.</p> <p>Anche gli adempimenti sospesi sono da effettuarsi entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.</p>

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SETTORE SPORT	Federazioni sportive nazionali Enti di promozione sportiva Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche Soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.	<p>Fino al 30 giugno 2020, sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.</p> <p>Il Decreto Rilancio ha prorogato la sospensione dei versamenti, da maggio a giugno 2020.</p>	<p>Art. 61 D.L. 18/2020 - Art. 127 D.L. 34/2020</p> <p>Entro il 16 settembre 2020, versamento in un'unica soluzione o della prima di quattro rate di pari importo.</p> <p>Il Decreto Rilancio ha prorogato, da giugno a settembre, il termine di ripresa dei versamenti e ha ridotto, da 5 a 4, il numero massimo di rate ammesse per il pagamento dei contributi sospesi.</p> <p>Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.</p>
SOSPENSIONE VERSAMENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE sospensione marzo 2020	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.</p> <p>Tali soggetti devono avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.</p>	<p>Sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.</p>	<p>Art. 62 D.L. 18/2020 - Art. 127 D.L. 34/2020</p> <p>Entro il 16 settembre 2020, versamento in un'unica soluzione o della prima di quattro rate di pari importo.</p> <p>Il Decreto Rilancio ha prorogato, da maggio a settembre, il termine di ripresa dei versamenti e ha ridotto, da 5 a 4, il numero massimo di rate ammesse per il pagamento dei contributi sospesi.</p> <p>Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.</p>

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
<p>SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI</p> <p>SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE</p> <p>sospensione aprile e maggio 2020</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Condizioni: ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro e diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del 2019.</p> <p>Ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019 e diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.</p> <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019, senza alcuna condizione su importo e riduzione dei compensi/ricavi.</p> <p>Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.</p>	<p>Sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.</p>	<p>Art. 18 D.L. 23/2020 - Art. 126 D.L. 34/2020</p> <p>Entro il 16 settembre 2020, versamento in un'unica soluzione o della prima di quattro rate di pari importo.</p> <p>Il Decreto Rilancio ha prorogato, da giugno a settembre, il termine di ripresa dei versamenti e ha ridotto, da 5 a 4, il numero massimo di rate ammesse per il pagamento dei contributi sospesi.</p> <p>Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione in esame, resta ferma l'applicazione della disciplina sulla sospensione prevista dall'art. 61 del D.L. 18/2020.</p>
<p>SOSPENSIONE VERSAMENTI LAVORO DOMESTICO</p>	<p>Datori di lavoro domestico</p>	<p>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 (versamenti in scadenza il 10 aprile).</p>	<p>Art. 37 D.L. 18/2020</p> <p>Entro il 10 giugno 2020.</p> <p>Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non è previsto il rimborso di quanto già versato.</p>

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
<p>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</p> <p>SETTORE FLOROVIVAISTICO</p>	<p>Imprese del settore florovivaistico</p>	<p>Dal 30 aprile 2020 e fino al 15 luglio 2020, sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.</p>	<p>Art. 78 D.L. 18/2020</p> <p>Entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.</p> <p>Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.</p>
<p>PROROGA VERSAMENTI</p> <p>SOGGETTI DIVERSI</p>	<p>Altri soggetti, diversi da quelli sopra elencati</p>	<p>Rinvio dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, in scadenza il 16 marzo 2020.</p>	<p>Art. 60 D.L. 18/2020 - Art. 21 D.L. 23/2020</p> <p>16 aprile 2020 (inizialmente fissata al 20 marzo dal Decreto Cura Italia).</p>

Principali chiarimenti Inps e Inail su misure per Covid-19

SOSPENSIONE CONTRIBUTI LAVORATORE	La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi ricomprende anche quelli relativi alla quota a carico del lavoratore.	Inps_ Messaggio n. 1373 del 25.3.2020
DURC ON LINE	<p>I documenti unici attestanti la regolarità contributiva "Durc On Line", che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse).</p> <p>È stata inoltre implementata la funzione "Consultazione", attraverso la quale reperire sia i Durc in corso di validità sia quelli in scadenza nel periodo tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, validi fino al 15.6.2020.</p>	<p>Inps_ Messaggio n. 1374 del 25.3.2020</p> <p>Inps_ Messaggio n. 1546 dell' 8.4.2020</p> <p>Inps_ Messaggio n. 2103 del 31.5.2020</p> <p>D.L. 18/2020_ art. 103, c. 2</p> <p>D.L. 34/2020_ art. 81</p>
FINANZIAMENTI INAIL ALLE IMPRESE (BANDO ISI)	<p>È stato cancellato il bando ISI, nonché il relativo finanziamento, e altri a carico Inail, per un totale di 403 milioni di euro.</p> <p>Tale finanziamento è confluito nel sostegno alle imprese di cui all'art.95 del D.L. n. 34/2020.</p>	D.L. 34/2020_ art. 95
TUTELA INFORTUNISTICA PER INFEZIONE DA CORONAVIRUS	<p>I casi di infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro e occorsi agli assicurati all'Istituto, sono inquadrati come infortuni sul lavoro. La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all'inizio della quarantena.</p> <p>Per il datore di lavoro permane l'obbligo di denuncia/comunicazione d'infortunio all'Inail, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. L'Inail invita le proprie Sedi, alla luce della situazione emergenziale, a valutare in favore del datore di lavoro e dell'infortunato, sia le modalità di trasmissione sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.</p>	<p>Inail_ Circolare n. 13 del 3.4.2020</p> <p>Inail_ Circolare n. 22 del 20.5.2020</p>
INFORTUNIO SUL LAVORO IN ITINERE	<p>I contagi da coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. Il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.</p> <p>Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.</p>	
OSCILLAZIONE TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO	In analogia ad altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni in itinere, gli effetti del Coronavirus non vanno ad incidere sul bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, altrimenti sussisteva il rischio di un aumento del tasso di premio Inail.	D.L. 18/2020_ art. 42, c.2

Elenco Comunicazioni a firma del Segretario Generale

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Decreto Legge Cura Italia_ Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - entrata in vigore	17 marzo 2020
D.L. n. 18/2020_ Richieste indennità 600 euro - Sinergie organizzative con il Patronato ENASCO	31 marzo 2020
Emergenza Covid - 19_ Decreto garanzie e credito_ Pubblicazione in Gazzetta ufficiale - entrata in vigore	9 aprile 2020
Decreto Legge Cura Italia_ Conversione nella Legge n. 27/2020	1° maggio 2020
Nota tecnica su Decreto Rilancio	18 maggio 2020

Elenco Note informative a firma del Direttore Centrale

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Sottoscrizione protocollo regolamentazioni per il contrasto al Covid 19 sui luoghi di lavoro	14 marzo 2020
Operatività FIS_ Prime indicazioni	22 marzo 2020
Sottoscrizione Protocolli sicurezza per Emergenza COVID 19 con Filcams; Fisascat; Uiltucs e con Ugl Terziario, integrativi del protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali	27 marzo 2020
Sottoscrizione Convenzione tra ABI e Parti sociali per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale	31 marzo 2020
Accordi quadro regionali definiti in materia di CIGD	1° aprile 2020
MLPS_ Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali	8 aprile 2020
MLPS_ Risposta a quesito su adeguamento istanze a seguito DL 23/2020 chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali COVID-19	10 aprile 2020
Convenzione per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito - banche aderenti	10 aprile 2020
Implementazione della procedura per la gestione delle istanze con causali "covid 19 dl n. 9/2020 e covid 19 nazionale"	17 aprile 2020
Aggiornamento Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro	24 aprile 2020

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Vademecum "Cura Italia"_ Misure in materia di lavoro e welfare	1° maggio 2020
Nota circolari telematiche_ Sottoscrizione verbale di intesa per dirigenti e dipendenti	13 maggio 2020
Accordo quadro per la costituzione dei comitati territoriali, di cui all'art.13, p.to 2,prot. 24.4.2020, per la regolamentazione delle misure di contenimento e contrasto del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, per i datori di lavoro che rientrano nella sfera di applicazione ccnl terziario distribuzione e servizi	18 maggio 2020
Istruzioni operative INPS su CIGO, CIGS e assegno ordinario	26 maggio 2020

Elenco Note informative - Settore Lavoro e Relazioni Sindacali

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
COVID - 19_ Modalità semplificata caricamento massivo comunicazione di smart working	5 marzo 2020
INPS_ Presentazione domande per assegno ordinario con causale COVID 19 ex D.L. n. 9/2020	12 marzo 2020
Congedi Covid-19_Prime informazioni Inps su congedi parentali, permessi L. 104 e bonus baby-sitting	20 marzo 2020
INPS_ Prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)	21 marzo 2020
INPS_ Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI e di DIS-COLL	21 marzo 2020
INL_ Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri	23 marzo 2020
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario FIS	23 marzo 2020
Decreto Cura Italia_ Format Procedure CIGD e FIS	24 marzo 2020
CIGD_ Decreto di riparto delle risorse alle Regioni e Province autonome	25 marzo 2020
INPS_ Chiarimenti su bonus baby-sitting	25 marzo 2020
CIGD_ Format di istanza per imprese "multilocalizzate"	25 marzo 2020
Congedi per emergenza COVID 19 - estensione permessi Legge 104/1992	26 marzo 2020
Format di comunicazione individuale al dipendente per accesso a FIS-CIGD	26 marzo 2020
INPS_ Chiarimenti su CIGO, CIGD e Assegno Ordinario FIS	28 marzo 2020

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Congedi per emergenza COVID 19_ Attivazione procedure per le domande	31 marzo 2020
INPS - Integrazione alla Circolare n. 47/2020. CIGD di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti	2 aprile 2020
Semplificazione modello cod. "SR41" per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali	7 aprile 2020
INPS_ Proroga congedo per emergenza Covid-19	8 aprile 2020
CIGD_ Istruzioni per l'invio dei decreti di concessione regionali	8 aprile 2020
Pagamento diretto Inps trattamento di integrazione salariale	9 aprile 2020
Sospensione degli obblighi per la fruizione del Reddito e Pensione di cittadinanza e del Reddito di inclusione	15 aprile 2020
FSBA_ Procedure per presentazione domande Covid 19	15 aprile 2020
MINISTERO DEL LAVORO_ Pubblicazione faq coronavirus e cassa integrazione	15 aprile 2020
INPS_ Lavoratori beneficiari CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD per Covid-19	15 aprile 2020
Domande CIGD_ Avviso sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	15 aprile 2020
INPS_ Modalità di fruizione del congedo Covid-19	15 aprile 2020
Domande CIGD_ Integrazione avviso sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	16 aprile 2020
INPS_ Ulteriore proroga congedo per emergenza Covid 19	16 aprile 2020
Modalità di presentazione dell'istanza CIGD per le aziende multilocalizzate	23 aprile 2020
INPS_ Aspetti contributivi, istruzioni operative e contabile per i trattamenti di integrazione salariale ex d.l. n. 9/2020 e d.l. n. 19/2020	30 aprile 2020
INPS_ Rapporto tra integrazione salariale CIGO-FIS-CIGD e malattia	4 maggio 2020
CIGD per plurilocalizzate_ Modalità di presentazione della domanda	9 maggio 2020
Contratti a termine acausali	26 maggio 2020
Decreto Rilancio_ Termine di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario	27 maggio 2020

Elenco Note informative - Settore Welfare Pubblico e Privato

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Inail_ Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 degli adempimenti, dei versamenti dei premi e altre misure urgenti	12 marzo 2020
Indennità ai lavoratori autonomi_ art. 16 D.L. n. 9/2020	13 marzo 2020
D.L. n.9-2020_ Indicazioni operative Inps	13 marzo 2020
Inps_ Emergenza Coronavirus	14 marzo 2020
Inps_ Attuazione misure Decreto Cura Italia	20 marzo 2020
D.L. 18/2020_ Prime indicazioni su indennità	21 marzo 2020
D.L. 18/2020_ Chiarimenti Inps su sospensione versamenti a carico dei lavoratori	21 marzo 2020
D.L. 18/2020_ Conferma su sospensione versamenti a carico dei lavoratori	26 marzo 2020
Indennità DL. 18/2020_ Semplificazione servizi web e attribuzione PIN	27 marzo 2020
DL. 18/2020, art. 62, comma 2_ Anticipazione istruzioni operative su sospensione versamenti	27 marzo 2020
DL. 18/2020_ Inps. Presentazione domande indennità di 600 euro	28 marzo 2020
Indennità DL. 18/2020_ Anticipazione chiarimenti e modalità di presentazione delle domande	31 marzo 2020
Circolare Inps n. 49_ Aggiornamento su presentazione domande di indennità D.L. 18/2020	31 marzo 2020
Indennità D.L. 18/2020_ Istruzioni Inps presentazione domande e chiarimenti	31 marzo 2020
DL. 18/2020_ Decreto interministeriale indennità ex art. 44	1° aprile 2020
Inail_ Sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi e altre misure urgenti	2 aprile 2020
DL. 18/2020_ Primi chiarimenti su sospensione decorrenza termini decadenziali	6 aprile 2020
D.L. 18/2020_ Implementazione applicativo Durc on line e istruzioni su rateazione debiti contributivi	9 aprile 2020
Artt. 61 e 62 del D.L. 182/020_ Indicazioni e istruzioni Inps su sospensione versamenti	14 aprile 2020
Inps_ Sospensione obblighi Reddito e Pensione di cittadinanza e del Reddito di inclusione	15 aprile 2020

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Inail_ Sospensione termini di prescrizione e decadenza prestazioni. Tutela infortunistica per infezione da Coronavirus	17 aprile 2020
D.L. 23/2020, art. 18_ Prime indicazioni operative su sospensione versamenti	25 aprile 2020
D.L. 18 e 23 2020 - Chiarimenti su modifica denunce mese competenza feb - mar 2020	30 aprile 2020
INAIL_ Istruzioni operative ripresa adempimenti sospesi Covid-19	5 maggio 2020
DL. 18/2020, art. 44_ Decreto interministeriale per rifinanziamento “Fondo per il reddito di ultima istanza	11 maggio 2020
DL. 23/2020, art. 18_ Chiarimenti su sospensione prima rata contribuzione 2020 per artigiani e commercianti	15 maggio 2020
D.L. 23/2020, art. 18_ Sospensione versamenti contributivi – Circolare Inps	18 maggio 2020
Indennizzi 600 euro aprile_ Comunicato stampa INPS	21 maggio 2020
Chiarimenti INAIL Covid-19_ Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art.42	21 maggio 2020
Indennità D.L. n. 18/2020 - Cumulabilità con assegno ordinario invalidità e termine presentazione domande	28 maggio 2020